24608/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

*RESPONSABILITA' CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -

Dott. ULIANA ARMANO - Rel. Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

Dott. LINA RUBINO - Consigliere -

Ud. 13/10/2015 - CC

Cron. 24608

R.G.N. 8901/2013

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

C.U. + C.I

sul ricorso 8901-2013 proposto da:

S[redacted] D[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, C[redacted] G[redacted], presso lo studio dell'avvocato A[redacted] M[redacted] che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

U[redacted] A[redacted] S[redacted] in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato GIOBBE ZARDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FULVIO ZARDO giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

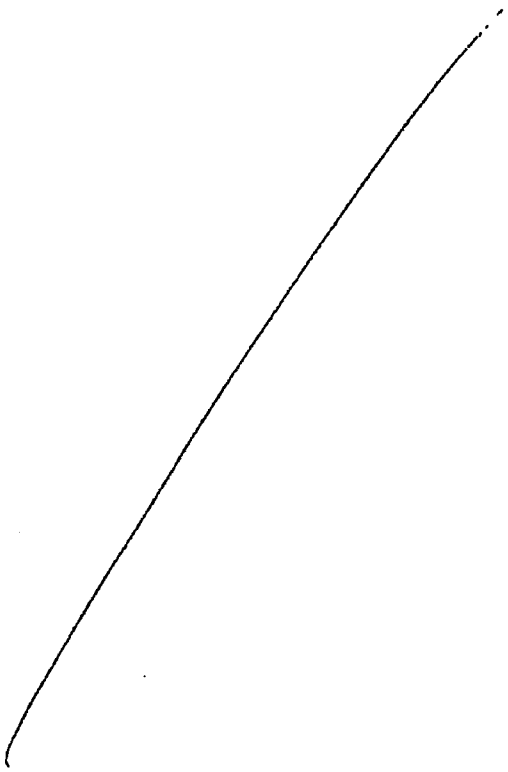
6759
15

avvocati D[redacted] R[redacted], O[redacted] M[redacted] C[redacted] giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso l'ordinanza n. 3626/2012 del TRIBUNALE di VELLETRI BARI del 1/10/2012 22/06/2012 depositata il 02/10/2012 24/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.



Ritenuto in fatto:

E' stata depositata la seguente relazione dal Consigliere Uliana Armano

1 S[redacted] D[redacted] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Velletri , depositata il 2-10-2012, con la quale , in riforma della sentenza di primo grado del giudice di pace, è stata rigettata la domanda proposta da S[redacted] D[redacted] nei confronti di D[redacted] C[redacted] e della U[redacted] a[redacted] S.p.A.

Resiste la U[redacted] A[redacted] e propone ricorso incidentale.

L'altro intimato non presenta difese

2. - Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis ,375,376 e 380 bis come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69 e può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.

L'intimato propone un unico articolato motivo di ricorso.

Denunzia violazione falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. e degli articoli 112 e 246 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n.3 d 5 c.p.c

Sostiene il ricorrente che il tribunale, violando l'articolo 112 c.p.c., ha rilevato di ufficio l'inattendibilità del teste M[redacted] S[redacted] incorrendo così nell'ulteriore vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Il tribunale inoltre ha erroneamente valutato la relazione tecnica del perito della compagnia assicuratrice, omettendo di valutare le due perizie medico-legali redatte le nel corso del giudizio di primo grado e nel corso del giudizio di appello.

3. Il motivo è infondato

Si osserva che sotto l'apparente denunzia di vizio di violazione di legge e vizio di motivazione il ricorrente richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia con una valutazione delle risultanze probatorie diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla

parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nel caso di specie la Corte di Appello ha operato una valutazione completa delle risultanze probatorie -giungendo ad affermare che non era stato provato il fatto storico posto a fondamento della domanda.

In ordine al teste S[redacted] M[redacted] il tribunale ha ritenuto lo stesso inattendibile in considerazione non solo del rapporto di affinità che lo lega al C[redacted]-cognato,ma anche perché il nominativo del teste che all'udienza di discussione ha affermato di essere il teste oculare in quanto trasportato sulla vettura del cavo la non risulta nel modello Cid sottoscritto dei due conducenti.

Della linea argomentativa così sviluppata la ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità ,mentre l'impugnazione si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella del giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso."

La relazione è stata comunicata alle parti e S[redacted] D[redacted] ha presentato memoria.

Ritenuto in diritto

La Corte, riunita in camera di consiglio, ha condiviso i motivi di diritto esposti nella relazione e la soluzione consigliata, non inficiata dal contenuto della memoria depositata,

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.000,00 di cui euro 200,00 per esborsi ,oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi dell'art.13 comma1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma 13-10-2015

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina GOBO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 22 DIC. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina GOBO